CAMERA DEI DEPUTATI N. 2409-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 maggio 1965 (*Stampato n. 955*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 maggio 1965

—

Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia fa parte, insieme al Belgio, alla Francia, al Lussemburgo, all'Olanda, alla Svizzera e alla Turchia, della Commissione internazionale per lo stato civile che ha lo scopo di facilitare una cooperazione internazionale per il rilascio di certificati e di informazioni relativi agli atti dello stato civile.

Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha adottato, tra il 1956 e il 1962, le convenzioni che formano oggetto del presente disegno di legge.

Le illustreremo separatamente e per articoli per meglio mettere in evidenza come nessuna di esse contenga disposizioni in contrasto con l'ordinamento interno del nostro Stato essendo conformi ai principî di diritto internazionale privato, stabiliti nelle preleggi del codice civile.

A) *Parigi 27 settembre 1956.* — Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero.

L'articolo 1 prevede che gli atti dello stato civile certificanti la nascita, il matrimonio o la morte, *potranno*, allorché il loro uso nel paese in cui sono richiesti necessita di una traduzione, essere redatti conformemente all'articolo 4 di questa convenzione e ai formulari *a*), *b*), *c*), annessi.

L'articolo 4 prevede i requisiti che deve avere il formulario di ogni estratto previsto nella Convenzione.

È sorto il dubbio che le statuizioni di questi due articoli della Convenzione non siano conformi alla legge 31 ottore 1955, n. 1064, la quale prevede che negli estratti degli atti di nascita non si debba fare menzione della paternità. Il contrasto è meramente apparente e si ricollega alla formulazione in senso indicativo dell'articolo 4 della Convenzione, il quale adopera il verbo *enonce* seguìto, tra l'altro, anche dalla indicazione della parte del formulario riservata alla paternità. È evidente che l'articolo 4 si riferisce al formulario, il quale, volendo essere comune a tutti gli Stati che hanno posto in essere la Convenzione, deve necessariamente prevedere uno spazio per l'indicazione della paternità. Per quanto attiene invece all'obbligo di indicare o meno, effettivamente, nel caso di richiesta, l'indicazione della paternità, bisogna far riferimento all'articolo 1 il quale precisa « gli estratti degli atti dello stato civile certificanti la nascita, ecc... *potranno* essere redatti conformemente all'articolo 4 ». Appare chiaro che la redazione degli atti di nascita, ecc., in conformità dei formulari previsti dall'articolo 4 della Convenzione è una facoltà non un obbligo dell'ufficiale dello stato civile, il quale ne venga richiesto. Ne consegue che l'ufficiale dello stato civile italiano, il quale sia richiestò di rilasciare un estratto di atto di nascita, ecc., non ha l'obbligo di indicare la paternità e quindi è in condizioni di attenersi in conformità della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, al dovere di non indicare la paternità.

Degna di rilievo è la disposizione dell'articolo 5 in base alla quale gli estratti compilati secondo le condizioni previste negli articoli della Convenzione hanno la stessa forza probante di quelli rilasciati in conformità delle norme di diritto interno in vigore nello Stato da cui emanano. Inoltre lo stesso articolo prevede che il loro uso avviene senza l'obbligo della legalizzazione.

B) *Lussemburgo 26 settembre 1957.* — Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile.

In base all'articolo 1, ogni Stato, il quale partecipa alla Convenzione, senza pregiudizio delle convenzioni bilaterali esistenti o che verranno concluse, s'impegna a rilasciare gratuitamente agli altri Stati contraenti copie o estratti degli atti di stato civile formati sul suo territorio e concernenti cittadini del governo richiedente, quando la domanda è fatta per un interesse amministrativo o a favore di indigenti. L'articolo 2 stabilisce che la domanda deve essere fatta dalla missione diplomatica o dal console all'autorità competente, designata da ognuno degli Stati contraenti nell'annesso alla Convenzione e che essa deve specificare il motivo: « interesse amministrativo » o « indigenza del richiedente ». L'articolo 3 precisa infine che il rilascio di una copia di un atto dello stato civile non pregiudica la nazionalità dell'interessato. Lo articolo 4 prevede i casi di dispensa dalla legalizzazione e l'articolo 5 specifica quali atti siano oggetto della Convenzione. Gli articoli 6, 7 e 8 contengono le norme concernenti l'entrata in vigore della Convenzione.

C) *Istanbul 4 settembre 1958.* — Convenzione per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile.

L'articolo 1 della Convenzione prevede che ogni ufficiale dello stato civile, esercente le sue funzioni sul territorio di uno degli Stati contraenti, deve, allorché forma o trascrive un atto di matrimonio o di morte, darne avviso all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita di ogni nubante o del defunto, se questo luogo è situato nel territorio di uno degli altri Stati contraenti. Tuttavia ogni Stato ha la facoltà di subordinare questa comunicazione alla condizione, che essa riguardi un cittadino dello Stato destinatario.

L'articolo 2 stabilisce che la comunicazione deve essere fatta normalmente in conformità dei formulari annessi alla Convenzione.

La possibilità di discostarsi dal modello è prevista nel comma terzo dello stesso articolo, nel caso in cui l'autorità che redige la comunicazione, non ha notizie da fornire. In tal caso lo spazio corrispondente è sbarrato. La comunicazione è firmata dall'ufficiale di stato civile e munita del suo sigillo. Entro otto giorni dalla formazione o trascrizione dell'atto la comunicazione deve essere fatta direttamente per posta, all'ufficiale dello stato civile destinatario.

L'articolo 3 prevede che la comunicazione è utilizzata dal destinatario in conformità delle leggi e dei regolamenti del suo paese.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti non fanno ostacolo alla trasmissione alle autorità di uno Stato contraente, per via diplomatica, o per altra via, prevista da una convenzione particolare, di ogni atto o decisione concernente lo stato civile di una persona nata sul suo territorio. In altri termini l'articolo 4 ha voluto affermare, per quanto concerne il nostro ordinamento, che la Convenzione, pur derogando alla disciplina prevista dagli articoli 51, 57 e 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, nonché dall'articolo 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'ufficio traduzioni del Ministero degli affari esteri, non le abroga. Essa predispone, per quanto attiene gli Stati contraenti, un altro modo di trasmissione delle comunicazioni concernenti gli atti di matrimonio e di morte, sulla base della reciprocità.

D) *Istanbul 4 settembre 1958.* — Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi.

L'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione della Convenzione, precisa che essa concerne i cambiamenti di nomi e cognomi, concessi dalle autorità competenti, ad esclusione di quelli risultanti da una modifica dello stato delle persone o dalla rettifica di un errore.

In base all'articolo 2 ogni Stato contraente si impegna a non concedere cambiamenti di nomi e cognomi a cittadini di un altro Stato contraente, a meno che essi non siano anche suoi cittadini. L'articolo 3 stabilisce che sono esecutive di pieno diritto sul territorio di ciascuno Stato contraente, a condizione che esse non turbino l'ordine pubblico, le decisioni definitive di uno di questi Stati, le quali concedano il cambiamento di nomi e cognomi, sia ai suoi cittadini e sia a degli apoliti o ai rifugiati ai sensi della Convenzone di Ginevra del 28 luglio 1951, allorché questi hanno il loro domicilio, o in mancanza, la loro residenza sul suo territorio. Queste decisioni sono, senza formalità, menzionate a margine degli atti dello stato civile delle persone che esse riguardano.

All'articolo 4 si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili anche alle decisioni, che annullano o revocano un cambiamento di nome e cognome. L'articolo 5 prevede che, in deroga agli articoli 3 e 4, ogni Stato contraente può subordinare a condizioni particolari di pubblicità e a un diritto di opposizione di cui determinerà le modalità, l'efficacia, sul suo territorio, delle decisioni adottate in un altro Stato contraente, allorché queste riguardino persone, le quali erano egualmente suoi cittadini al momento in cui sono diventate esecutive.

Dal contenuto normativo dei singoli articoli della Convenzione, che abbiamo riportato, traducendoli letteralmente, emerge chiaramente che nessuna delle due disposizioni viola l'articolo 17 delle preleggi del codice civile, cioè il principio di diritto internazionale privato secondo cui, estrinsecandosi il cambiamento del nome e cognome in un diritto della personalità a favore del beneficiario, esso deve essere soggetto alla legge nazionale del richiedente.

E) *Roma 14 settembre 1961.* — Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali.

Ai sensi dell'articolo 1, l'atto, col quale una persona dichiara di essere il padre d'un figlio naturale è designato coi termini « riconoscimento con filiazione » o coi termini « riconoscimento senza filiazione » secondo che la dichiarazione tenda a stabilire o meno un legame giuridico di filiazione tra colui il quale la sottoscrive e il figlio naturale, che ne è l'oggetto.

L'articolo 2 stabilisce che sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione non prevede il riconoscimento senza filiazione, i cittadini degli altri Stati contraenti, la cui legislazione prevede il riconoscimento con filiazione, sono ammessi a sottoscrivere un riconoscimento con filiazione. L'articolo 3 invece prevede che sul territorio degli Stati contraenti, la cui legislazione prevede solo il riconoscimento con filiazione, i cittadini degli altri Stati contraenti, la cui legislazione prevede il riconoscimento senza

filiazione, sono ammessi a sottoscrivere un riconoscimento senza filiazione.

L'articolo 4 stabilisce che le dichiarazioni previste negli articoli 2 e 4 sono ricevute dall'ufficiale dello stato civile da ogni altra autorità competente, nella forma autentica determinata dalla legislazione del luogo e devono sempre menzionare la nazionalità del dichiarante. Esse hanno lo stesso valore delle dichiarazioni sottoscritte davanti l'autorità competente del paese del dichiarante. All'articolo 5 si prevede che le copie o gli estratti degli atti contenenti le dichiarazioni previste negli articoli 2 e 3 sono esenti da legalizzazione sul territorio degli Stati contraenti.

Nessuna norma predetta viola i principî del nostro ordinamento, in quanto è espressamente previsto che l'istituto del « riconoscimento senza filiazione », il quale è sconosciuto al nostro diritto civile, non può essere invocato dai nostri concittadini. Come viceversa i cittadini degli Stati contraenti, il cui ordinamento giuridico ammetta solo il riconoscimento senza filiazione, non possono avvalersi dell'istituto del riconoscimento con filiazione. Pertanto i principî di diritto internazionale privato (vedi articolo 17 disposizioni della legge in generale) secondo cui lo stato delle persone è regolato dalla legge nazionale, sono ampiamente rispettati. In altri termini, gli Stati contraenti si prestano, con la Convenzione, una forma di assistenza di carattere tecnico-giuridico per facilitare ai loro concittadini, residenti in uno degli Stati contraenti, la formazione delle dichiarazioni occorrenti per il riconoscimento con o senza filiazione, restando fermo che è la legge nazionale del richiedente che determina la natura e la portata del riconoscimento.

F) *Bruxelles 12 settembre 1962.* — Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali.

L'articolo 1 prevede che allorché una persona è designata nell'atto di nascita di un figlio naturale come la madre di quest'ultimo, la filiazione è determinata con questa designazione. Questa filiazione può tuttavia essere contestata. In base all'articolo 2, allorché la madre non è indicata nell'atto di nascita, essa ha la facoltà di fare una dichiarazione di riconoscimento davanti l'autorità competente di ciascuno degli Stati contraenti. L'articolo 3 stabilisce che, nel caso in cui la madre è indicata nell'atto di nascita e tuttavia occorre una dichiarazione di riconoscimento per soddisfare alle esigenze della legge di uno Stato non contraente, essa ha la facoltà di fare tale dichiarazione davanti l'autorità competente di ciascuno degli Stati contraenti. L'articolo 4 precisa che le disposizioni degli articoli 2 e 3 non pregiudicano la validità del riconoscimento, cioè esso fa salve le disposizioni di ciascun ordinamento interno per quanto attiene la validità del riconoscimento.

È stato affermato che queste disposizioni contrastano col nostro ordinamento, in quanto « la semplice dichiarazione fatta dalla madre o da un terzo qualsiasi e trascritta sull'atto di nascita stabilisce un legame di filiazione tra il figlio naturale e la madre, prescindendo da ogni manifestazione di volontà, anche, contraria di quest'ultima.

In contrario si osserva che la Convenzione, riguardante unicamente la rilevanza giuridica della designazione della madre contenuta nell'atto di nascita, non concerne la formazione dell'atto stesso, cui restano applicabili le singole legislazioni nazionali e che, pertanto, la relativa ratifica da parte del Parlamento non comporterà alcuna modificazione al codice civile né al vigente ordinamento dello stato civile.

Basta ricordare che a norma dell'articolo 254 del codice civile l'indicazione della madre nell'atto di nascita importa riconoscimento del figlio naturale. L'articolo 73 dell'ordinamento dello stato civile, inoltre, prescrive che nell'atto di nascita di un figlio illegittimo le enunciazioni relative alla paternità e maternità devono essere fatte « soltanto per il genitore o per i genitori, che personalmente rendano la dichiarazione di nascita o che hanno fatto constare per atto pubblico il proprio consenso a essere nominati ».

Ne consegue che le norme della Convenzione sono perfettamente conformi all'ordinamento interno dello Stato italiano e che le affermazioni in contrario non hanno fondamento.

Confido pertanto che la Camera non vorrà negare la sua approvazione al disegno di legge di ratifica.

DI PRIMIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:

– Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956;

– Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957;

– Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;

– Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile;

– Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;

– Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto degli articoli 11, 9, 8, 9, 9 e 9, rispettivamente delle Convenzioni sopra indicate.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.